

Fondazione Biblioteca Astense  
Giorgio Faletti

**Statuto**

Art. 1 – Costituzione – Sede

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita come persona giuridica di diritto privato una Fondazione denominata

“BIBLIOTECA ASTENSE GIORGIO FALETTI”

con sede legale in Asti, all'indirizzo che verrà determinato nell'atto costitutivo o successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e delle Leggi Regione Piemonte 28/08/1978 n. 58 e 6/11/1978 n. 78 s.m e i. nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, alla quale chiede l'attribuzione della personalità giuridica e sotto la cui vigilanza opera.

Art. 2 – Durata

La Fondazione è costituita per la durata di anni trenta e cioè fino al 31 dicembre 2041, al termine della quale durata tutto il patrimonio sarà devoluto come da successivo art. 25.

È fatta salva la possibilità di prorogare la durata della Fondazione con deliberazione assunta dal Consiglio Generale.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione, che non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili, agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei beni culturali e dell'istruzione e si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento del Fondatore e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale.

In particolare la Fondazione si propone le seguenti finalità:

1. facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme;
2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera insieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità;
3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo.

La fondazione svolge inoltre attività di promozione e organizzazione di manifestazioni culturali e del tempo libero, gestisce la promozione di eventi finalizzati a diffondere, divulgare e valorizzare il patrimonio gestito, gestisce e organizza beni e spazi strumentali ai propri scopi.

Attività strumentali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) – stipulare:

a.1 – ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o sotto qualunque altra forma giuridica (quali i diritti reali e di godimento) di immobili;

a.2 – convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

a.3 – convenzioni per l'affidamento in gestione di parti delle attività:

b) – amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o di cui comunque abbia la disponibilità, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

c) – partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o strumentali a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove opportuno, concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni sopra menzionate;

d) – costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) – organizzare l'offerta di beni e servizi anche massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni;

f) – organizzare e promuovere manifestazioni e rappresentazioni culturali ed artistiche;

g) – organizzare corsi, annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento), progetti di ricerca, convegni e congressi;

h) – erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e, in generale, a tutte le attività organizzate dalla Fondazione;

i) – svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi e della multimedialità in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili);

l) – promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento;

La Fondazione può comunque svolgere e compiere ogni e qualsiasi altra attività strumentale al perseguimento dei suoi scopi.

Modalità di erogazione dei propri servizi.

La Fondazione garantisce l'accesso alle proprie attività in primo luogo ai cittadini residenti nell'ambito territoriale di riferimento del Fondatore. Quando i servizi siano affidati, in conformità alla normativa vigente, dal Comune, dalla Provincia o da altri Enti Pubblici, i rapporti di questi Enti con la Fondazione sono formalmente regolati da contratti di servizio.

#### Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale indisponibile, costituito in fase di atto costitutivo nella misura

minima stabilita dalla Regione Piemonte, così come previsto nell'atto di dotazione;

- dal patrimonio strumentale che verrà conferito dal Consorzio per la Gestione della Biblioteca Astense;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme e dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e privati.

#### Art. 5 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione, interamente utilizzabile per far fronte alle esigenze economiche gestionali della Fondazione, è costituito:

- dai contributi del Fondatore, degli aderenti e dei sostenitori che non siano espressamente destinati dal conferente al patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

#### Art. 6 – Esercizio economico

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio trascorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio economico di previsione e il rendiconto devono essere trasmessi al Fondatore e agli aderenti accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione, dal piano degli obiettivi e dalla relazione del Revisore. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata a norma di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve

durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 7 – Fondatori

E' Fondatore il Comune di Asti.

#### Art. 8 – Aderenti

Possono ottenere la qualifica di “aderente” le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alle esigenze della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo annuale in denaro, beni o servizi valutato in euro 50.000 (cinquantamila).

Lo status di aderente è deliberato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

#### Art. 9 – Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di “sostenitore” tutte le persone giuridiche, pubbliche e private e le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione con un contributo non inferiore a quello che verrà determinato, anche annualmente, dal Consiglio Generale in denaro o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali valorizzabili in denaro o con una attività, anche professionale, di particolare rilievo.

Lo status di sostenitore è deliberato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo di durata della contribuzione.

Il Consiglio Generale può prevedere agevolazioni o facilitazioni a favore dei sostenitori nell'ambito delle iniziative e promozioni che la Fondazione organizza.

#### Art. 10 – Esclusione e recesso

Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri con votazione alla quale non partecipano chi è stato nominato o comunque rappresenta gli aderenti e/o i sostenitori da escludere calcolando la relativa maggioranza sul numero degli aventi diritto al voto in quella specifica deliberazione l'esclusione degli aderenti e dei sostenitori per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via semplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, i conferimenti e le prestazioni ai quali si erano obbligati;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione e con le strutture organizzative della stessa;
- requisiti incompatibili con le finalità della Fondazione;
- compimento di atti che rechino danno all'immagine della Fondazione.

Nel caso di persone giuridiche e società, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, derivante da qualsiasi causa e titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento

Il Comune di Asti non può essere escluso dalla Fondazione.

Gli aderenti e i sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### Art. 11 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti.

#### Art. 12 – Onorabilità

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Direttore Generale:

- 1) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 2) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 3) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico nonché per qualunque delitto non colposo:

- chiunque sia stato condannato ad una delle pene indicate al punto 3 con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti.

Il Consiglio Generale definisce le modalità e la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti richiesti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la decadenza dalle funzioni dell'interessato.

#### Art. 13 – Decadenza e sospensione dalle cariche

I componenti degli organi della Fondazione e il direttore generale decadono qualora in qualsiasi momento perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo precedente.

I componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

Il Consiglio Generale può sospendere i componenti degli organi della Fondazione o il Direttore Generale qualora siano in corso procedimenti che a norma dell'articolo precedente potrebbero portare alla perdita del requisito di onorabilità.

#### Art. 14 – Indennità e compensi

Non è dovuta ai rappresentanti degli organi della Fondazione alcun tipo di indennità e/o di compensi fatta eccezione per il Revisore dei Conti.

#### Art. 15 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita della Fondazione ed il raggiungimento dei suoi scopi.

La qualifica di membro del Consiglio Generale è incompatibile con quella di

membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale è composto:

- dal Sindaco del Comune di Asti o da persona da lui nominata;
- da due componenti nominati dal Consiglio Comunale di Asti in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- dagli aderenti in regola con il versamento del contributo annuale o da persona dagli stessi nominata.

I membri del Consiglio Generale decadono a seguito del rinnovo dell'organo che li ha nominati o, in caso di aderente persona fisica, a seguito di nuova indicazione, fermo restando che rimangono in carica fino a quando non vengono sostituiti.

Tutti i membri del Consiglio Generale sono rieleggibili.

Il Consiglio Generale provvede a:

- individuare le linee generali e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente, determinandone il numero nei limiti previsti dall'art. 17;
- istituire, se ritiene, il comitato tecnico-scientifico, nominandone i membri con le eventuali qualifiche;
- deliberare lo status di aderente, valutato il contributo relativo ai beni e ai servizi offerti
- stabilire le modalità e la misura per l'attribuzione della qualifica di sostenitore;
- nominare e revocare il Revisore dei Conti, fissandone l'emolumento;
- approvare il programma di attività, il bilancio economico preventivo ed il consuntivo economico sulla base di atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione nei termini stabiliti al precedente art.6;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'eventuale proroga della durata;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

#### Art. 16 – Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione purché in Asti.

Il Consiglio si riunisce per gli adempimenti statutari e comunque ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è convocato con mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi a ciascun componente il Consiglio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, può prevedere una seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione viene inviata con un giorno di preavviso o con telefax o

con e-mail.

Nelle riunioni del Consiglio Generale non è consentita ai suoi componenti la facoltà di delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede la riunione e nomina il Segretario anche all'infuori dei membri del Consiglio Generale.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Generale delibera a maggioranza degli intervenuti.

Per deliberazioni concernenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.

In caso di votazione che consegua parità dei voti avrà prevalenza il voto del Fondatore o del suo nominato.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, purché in numero dispari.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e deve essere comunque rinnovato con l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale sulla base di *curriculum vitae*, che dimostri specifiche competenze ed esperienze maturate nei settori di appartenenza della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Il Consiglio Generale può, purché con voto unanime, dichiarare decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione in caso di:

- gravi violazione delle norme statutarie e regolamentari;
- compimento di atti che rechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La dichiarazione di decadenza del Consiglio di Amministrazione obbliga il Presidente in carica a convocare con urgenza una riunione del Consiglio Generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti può revocare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in caso di:

- accertamento di gravi violazioni statutarie o regolamentari;
- incompatibilità sopravvenuta;
- compimento di atti che rechino danno patrimoniale alla Fondazione.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di dimettersi antecedentemente alla scadenza del Consiglio stesso purché con un preavviso di almeno trenta giorni.

In caso di revoca o di dimissioni ed in ogni altra ipotesi di vacanza nella carica di Consigliere, il Consiglio Generale dovrà provvedere alla nomina di un altro in

sostituzione che resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora però tale vacanza riguardi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decade l'intero Organo e si procederà come nel caso di decadenza dello stesso.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della Fondazione medesima.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- individuare i programmi e le relative attività da attuarsi nel corso dell'esercizio sulla base delle indicazioni individuate dal Consiglio Generale nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- proporre al Consiglio Generale la nomina degli aderenti e dei sostenitori;
- predisporre il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e all'assunzione dei mutui;
- approvare i regolamenti di utilità della Fondazione ed in particolare i regolamenti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi, sulla base delle proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggiore utilità sociale e della programmazione strategica individuata negli atti di programmazione degli Enti Pubblici;
- deliberare l'organigramma della Fondazione;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- svolgere gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

#### Art. 18 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o per richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei suoi membri, con le modalità sopra riportate per il Consiglio Generale e con tre giorni di preavviso.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax o con e-mail inviata con un giorno di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito anche senza le predette formalità quando sono presenti tutti i Consiglieri purché nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti che vengono proposti.

Il Presidente nomina il Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni si svolgono a voto palese, salvo quelle che comportano valutazioni sulle persone fisiche, che si svolgeranno in forma segreta. In caso di votazione che consegua parità dei voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario della riunione.

#### Art. 19 – Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio Generale ed è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente deve essere scelto fra persone in possesso di specifica competenza nel settore culturale sulla base di specifico *curriculum vitae*.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale per gravi inadempimenti degli obblighi statutari e regolamentari e per il compimento di atti che apportino pregiudizio al patrimonio dell'Ente o alla sua immagine.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della revoca.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il caso di necessità, il Presidente può essere sostituito dal Consigliere più anziano per età, che ne farà le veci in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Spetta in particolare al Presidente il compito di:

- promuovere l'attività della Fondazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- curare le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Generale sentito, se esistente, il Comitato tecnico scientifico, le linee generali di programmazione e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ed esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Ente;
- assumere, nei casi di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Compete altresì al Presidente, qualora i relativi compiti non siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale:

- gestire i rapporti con il personale dipendente ed autonomo;
- vigilare sul regolare andamento della gestione;
- sorvegliare la regolare tenuta dei registri della Fondazione.

#### Art. 20 – Revisore dei Conti.

Il revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio Generale, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni.

Il revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Il revisore resta in carica cinque esercizi e può essere riconfermato per una sola volta.

#### Art. 21 - Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico può essere istituito e nominato dal Consiglio generale come organo consultivo della Fondazione ed è presieduto e coordinato da uno studioso di chiara fama.

Esso è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri scelti tra le personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, delle scienze con provata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.

Il Comitato tecnico scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.

Il Comitato tecnico scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione ed in particolare ha il compito di:

- studiare, e coadiuvare nella delimitazione delle strategie e dei programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere i settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.

In ordine a tali compiti il Comitato tecnico scientifico relaziona al Presidente della Fondazione, che provvede a trasmettere tali relazioni al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 22 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica cinque anni ed è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare il Direttore Generale, che agisce sotto la sorveglianza del Presidente, al quale deve rispondere del proprio operato:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione nelle materie di sua competenza alle delibere del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione nonché degli atti del Presidente;
- definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei progetti di bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- partecipa su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 23 – Personale

La Fondazione si impegna a mantenere per il personale dipendente a tempo indeterminato pervenuto dal Consorzio per la Gestione della Biblioteca Astense per la quota di pertinenza del Comune di Asti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali.

Art. 24 – Servizio di Tesoreria

Il servizio di cassa è affidato a idonea banca di nota e comprovata solidità alle condizioni economicamente più vantaggiose o all'istituto che svolge funzioni di tesoreria per il Comune di Asti.

Art. 25 – Scioglimento.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la procedura prevista dalla Legge, i beni immobili e la liquidità con deliberazione del Consiglio Generale verranno devoluti ad enti perseguiti finalità analoghe nel medesimo territorio, sempre secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale.

Art. 26 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.